



Un ruolo per la deontologia anche davanti al giudice

Si tratta di normativa «secondaria» cogente per i professionisti

Massimo Franzoni

■ L'attività dei professionisti è sempre più interessata da una cospicua normativa di settore non riconducibile al diritto positivo delle leggi. Spesso queste norme non sono vincolanti, ma sono apprezzate dal giudice che deve accertare se il comportamento del professionista sia stato esente da colpa.

Il caso più emblematico è quello delle norme deontologiche. Per esemplificare il concetto, la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (la legge professionale degli avvocati), nei suoi 67 articoli menziona la parola "deontologia" ben 21 volte.

L'entrata in scena di questo tipo di regolamentazione ha origini relativamente lontane; si può iniziare dall'articolo 12 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, che in materia di privacy ha attribuito al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali.

Nel corso del tempo, sulla falsariga di queste regole, definite codice deontologico, sono state pubblicate decine di altri codici con caratteri e finalità analoghi: tra i più significativi, ricordo il Codice di deontologia medica, approvato il 18 maggio 2014, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; il Codice deontologico dei dottori commercialisti, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 9 aprile 2008, aggiornato al 1° settembre 2010; il Codice deontologico dei notai, approvato con delibera del Consiglio nazionale del notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008; e il Codice deontologico forense, in vigore dal 15 dicembre 2014, modificato dalla delibera del Consiglio nazionale forense del 31 gennaio 2014 che lo adegua alle previsioni del nuovo

ordinamento forense.

Tecnicamente le regole di deontologia appartengono al genere della normativa secondaria, la soft law, diversa anche dagli usi, che mal si coniuga con l'idea del diritto positivo. Normalmente quei precetti non sono il risultato dell'eteronomia ma, seppure in senso ampio, sono conseguenza dell'autonomia di coloro che saranno destinatari di quelle stesse norme. Proprio per questo esse sono cogenti per la categoria che le ha volute e tale cogenza può essere declinata pure nel giudizio che vede come parti il titolare del dato personale che lamenta una lesione e il titolare o il responsabile del trattamento di quel dato.

Nello svolgimento del controllo e della vigilanza di società di capitali è opportuno che i sindaci seguano i «Principi di comportamento del collegio sindacale» del 1995, condivise dalla Consob nelle raccomandazioni del 20 febbraio 1997. Di seguito a queste, il Consiglio nazionale dell'ordine dei commercialisti ha emanato «Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società quotate» e anche quelle delle società non quotate. L'efficacia di queste disposizioni può essere ricondotta a quella delle linee guida in ambito medico; rispetto a queste, tuttavia, sembra essere molto più ristretto il margine di criticità che i sindaci devono adottare. In ambito medico è molto verosimile che il caso dispieci ponga una serie di variabili tali da richiedere preliminarmente al medico una valutazione in merito all'opportunità di adeguarsi o di discostarsi dalla norma di linea guida. Astrattamente questo ragionamento può essere riprodotto anche per le norme di comportamento del collegio sindacale, anche se in questo ambito è poco probabile che ci si debba discostare da certe regole, quantomeno in modo corrispondente al settore medico.

In ogni caso, la vera funzione di questa normativa secondaria è quella di garantire la trasparenza nelle decisioni prese in sede di esecuzione della prestazione professionale (durante il processo come suoi dirsi), così da assicurare il grado di perizia richiesto e la diligenza da «valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata» (articolo 1176, comma 2°, Codice civile). Tutto ciò deve palesarsi nella scelta del medico che ha seguito o si è discostato dalla regola po-

sta nella linea guida; ciò che è antigiusdicario, quindi fonte di responsabilità, è di aver ignorato completamente la linea guida, sostanzialmente di averne ignorato l'esistenza.

Medici

Il Codice di deontologia medica è stato approvato il 18 maggio 2014, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Dottori commercialisti

Il Codice deontologico dei dottori commercialisti ha avuto il via libera dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 9 aprile 2008 ed è stato poi aggiornato il 1° settembre 2010

Notai

Il Codice deontologico dei notai è stato approvato con delibera del Consiglio nazionale del notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008

Avvocati

Il Codice deontologico forense, in vigore dal 15 dicembre 2014, è stato modificato dalla delibera del Consiglio nazionale forense del 31 gennaio 2014 che lo adegua alle previsioni del nuovo ordinamento forense

Sindaci

È opportuno che i sindaci seguano i «Principi di comportamento del collegio sindacale» del 1995, condivise dalla Consob nelle raccomandazioni del 20 febbraio 1997

**LE PRINCIPALI
REGOLAMENTAZIONI**